

## **STATUTO**

### **ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE "LA VIGNA"**

#### **Articolo 1**

L'Associazione socioculturale e di promozione sociale denominata "LA VIGNA", già presente nel comprensorio Fonte Meravigliosa-Prato Smeraldo dal 15 maggio 1988 come Associazione socio-culturale, ha sede in Roma, Via di Vigna Murata, 322.

#### **Articolo 2**

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre località mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

#### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Articolo 4**

LA VIGNA è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto e persegue ed opera per fini di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e per la tutela della persona e dell'ambiente.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione si propone, in particolare nell'ambito dei comprensori Fonte Meravigliosa, Prato Smeraldo e zone limitrofe, di suscitare una cultura e una coscienza sociale di quartiere tramite:

- a)** Iniziative culturali quali dibattiti, seminari, convegni, cineforum, biblioteca di quartiere.
- b)** Approfondimento dei problemi dell'educazione attraverso il confronto con le componenti operanti nel territorio: famiglia, scuola, altre associazioni.
- c)** Promozione di una vita di quartiere, di una maggiore conoscenza e comunicazione fra gli abitanti, creando forme di aggregazione, stimolando lo spirito di comunità e di partecipazione, attraverso attività di tipo ricreativo o destinate all'utilizzo del tempo libero.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa, potrà compiere operazioni economiche o finanziarie per il migliore raggiungimento dei propri fini ed esercitare altre attività marginali esclusivamente per scopo di autofinanziamento L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di democrazia, solidarietà e gli scopi istituzionali dell'Associazione.

## **Articolo 5**

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, possono essere :

### **- Soci Ordinari**

Sono soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all'Associazione partecipando alle iniziative e/o prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo previo versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio stesso.

### **- Soci Onorari**

Sono soci Onorari, su nomina del Consiglio Direttivo o anche mediante conferimento, le persone fisiche e giuridiche e gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione.

## **Articolo 6**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

## **Articolo 7**

La qualità di socio si perde per:

- Mancato pagamento della quota sociale annuale.
- Decesso.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito, se possibile, il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote associative versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e, di norma, non possono stipulare con essa alcun rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

## Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti testamentari, contributi e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi nazionali o internazionali;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

I proventi di cui sopra non potranno in nessun caso essere divisi tra gli associati anche in forma indiretta.

Il patrimonio sociale indivisibile può essere costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

## Articolo 9

Sono **organi dell'Associazione**:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) i Proviviri;
- e) il Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

## Articolo 10

- 1) **L'Assemblea**, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci ordinari e si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché su territorio nazionale.
- 3) La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta agli associati almeno cinque giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione presso le bacheche dell'Associazione almeno otto giorni prima della data della riunione o a mezzo fax o telefonicamente o mediante posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione. L'Assemblea è aperta a tutti coloro che desiderino partecipare.
- 4) Hanno **diritto di voto** i Soci Ordinari in regola con il versamento della quota sociale ed i Soci Onorari.  
Essi possono farsi rappresentare da altro socio ordinario mediante delega scritta.  
Non sono ammesse più di tre deleghe alla stessa persona.  
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
- 5) Ogni Socio Ordinario ed Onorario ha diritto ad un voto.

6) L'Assemblea può essere **ordinaria o straordinaria**.

7) L'Assemblea **ordinaria** si riunisce almeno due volte l'anno, di norma, entro il mese di aprile e di novembre ed ha il compito di:

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) deliberare ogni anno il programma di attività dell'Associazione e le linee operative proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci Ordinari.
- d) eleggere il Consiglio Direttivo;
- e) eleggere il Consiglio dei Revisori e dei Provisori.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

8) L'Assemblea **straordinaria** provvede a deliberare:

- le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia di persona che per delega, sia in prima che in seconda convocazione, ed il parere favorevole del Consiglio Direttivo..L'Assemblea è presieduta dal **Presidente** dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo o da un altro Socio Ordinario designato dall'Assemblea stessa.

Le funzioni di **Segretario** sono svolte dal Segretario dell'Associazione o da persona nominata dall'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

## Articolo 11

Il **Consiglio Direttivo** è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici incluso il Presidente che è eletto direttamente dal Consiglio Direttivo. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci; di determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo predispone le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione, per la discussione ed approvazione dell'Assemblea.

## Articolo 12

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

### **Articolo 13**

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

### **Articolo 14**

Il Consiglio Direttivo si raduna, su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 15**

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di **Segretario** sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione o da persona nominata dal Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

### **Articolo 16**

Al **Tesoriere** spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

### **Articolo 17**

Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- presentare all'Assemblea le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione, elaborate dal Consiglio Direttivo.
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente Lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

### **Articolo 18**

L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un **Collegio di Probiviri**, in numero massimo di tre, cui demandare la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

### **Articolo 19**

Il **Collegio dei Revisori** dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea ed ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, in particolare effettuerà le verifiche d'uso sui libri contabili.

### **Articolo 20**

Gli **esercizi sociali** si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, di norma, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito a favore di attività istituzionali dell'associazione.

### **Articolo 21**

In caso di **scioglimento**, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea straordinaria, sarà interamente devoluto a fini di utilità sociale.

### **Articolo 22**

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 383 del 7/12/2000 e le norme ed i principi del Codice Civile.

Il Presidente

Il Segretario

f.to Lidia Amorini

f.to Sergio Liverani

Roma, 6 novembre 2001

Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 6 il 26 marzo 2006